



COMUNE DI FIRENZE

---

REGOLAMENTO

DELL'EDILIZIA

---



COMUNE DI FIRENZE

---

# REGOLAMENTO DELL'EDILIZIA

---

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
PODESTARILE DEL 29 DICEMBRE 1931  
E DALLA GIUNTA PROVINCIALE AM-  
MINISTRATIVA IN SEDUTA DEL 27  
GENNAIO 1932 MODIFICATO CON  
DELIBERAZIONI: DEL 4 DICEMBRE  
1941, RESA ESECUTORIA IL 14 GEN-  
NAIO 1942, N. 17/94: DELL'8 MAGGIO  
1943 N. 967, APPROVATA DALLA  
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRA-  
TIVA IN SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1943:  
DEL 31 AGOSTO 1943, APPROVATA  
DALLA GIUNTA PROVINCIALE AM-  
MINISTRATIVA IN SEDUTA DEL  
15 SETTEMBRE 1943

# **REGOLAMENTO DELL'EDILIZIA**

## **CAPITOLO 1°**

### **Richiesta e rilascio di licenza per opere edilizie Commissione edilizia.**

#### **ARTICOLO 1. (Delib. 8/5/1943 n. 967)**

Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune opere edilizie, (costruzioni nuove, ampliamenti o riduzioni di edifici esistenti o di qualche parte di essi), lavori interessanti la fognatura domestica, i pozzi neri e le condutture anche interne dell'acqua potabile, dovrà chiedere al Sindaco la licenza con le modalità indicate agli articoli 2 e 4.

Il Sindaco prima di pronunciarsi sulle richieste di licenza, chiederà il parere della Commissione Edilizia di cui al successivo articolo 5.

#### **ARTICOLO 2.**

Le richieste di licenza per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su un modulo che sarà rilasciato dal Comune, essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza agli effetti del Regolamento locale d'Igiene, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine i pozzi ed i condotti neri, nonché il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali secondo il disposto del predetto Regolamento d'Igiene.

Potrà anche richiedersi che il progetto sia corredato di uno schizzo prospettico o di una fotografia dei fabbricati contigui con le indicazioni delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenesse necessario conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredati anche dell'atto legale comprovante la concessione.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini ecc. i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che s'intende esercitarvi, anche la descrizione



esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente Regolamento, da quelli di Igiene e di Polizia Urbana e da ogni altro Regolamento dello Stato o del Comune di Firenze, o che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità. Per i progetti attinenti a lavori in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, o a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le norme speciali di cui all'art. 143 e seguenti del presente regolamento.

La richiesta di licenza ed i disegni devono portare la firma:

- a) del proprietario o del suo legale rappresentante;
- b) del progettista;
- c) del direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) del costruttore

Il progettista ed il direttore delle opere dovranno essere un Ingegnere od un Architetto laureato in Italia od abilitato ad esercitare in Italia la professione d'Ingegnere od Architetto.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato.

Sarà ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di Geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della richiesta licenza, ma prima dell'inizio delle opere.

Per i lavori di particolare importanza potrà essere richiesta al costruttore la prova della sua idoneità ad eseguirli.

Per opere di poca entità la denuncia potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse, e la firma di un Ingegnere o di un Architetto laureato o di un Geometra come sopra.

Tutti i firmatari delle richieste di licenza, devono indicarvi il loro domicilio ed in ogni caso il recapito in Firenze per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo porterà la revoca della licenza.

### ARTICOLO 3.

(già Art. 2 Bis - Delib. 4/12/1941 n° 2341)

Nel caso che un fabbricato ad uso di civile abitazione sorga nell'interno della



proprietà privata e quindi a distanza dalla via comunale, il progetto deve contenere altresì l'indicazione dell'accesso tra la via comunale ed il costruendo edificio, nonché dell'allacciamento alla fogna cittadina e della provvista di acqua potabile.

Quando nell'interno della proprietà privata, anche se a cura di cooperative edilizie, o mediante lottizzazione o vendita di terreni vengano a costruirsi due o più fabbricati serviti da un comune accesso, non saranno concesse le licenze di costruzione se non quando gli interessati abbiano riportato dall'Autorità Comunale l'approvazione del progetto che essi dovranno presentare per la strada privata, nonché per la fognatura ed illuminazione nei modi stabiliti dal Regolamento Edilizio e secondo le altre norme e garanzie che saranno di volta in volta stabilite dall'Autorità Comunale.

E' in facoltà del Sindaco di accordare una deroga alla presente disposizione quando sia dimostrato che la situazione particolare dell'area fabbricativa non consente, dopo le prime due costruzioni, un ulteriore sviluppo edilizio, restando fisso sempre l'obbligo di provvedere alle opere di allacciamento dei servizi alla fogna e di provvista di acqua potabile.

#### ARTICOLO 4. (già Art. 3)

I disegni devono essere presentati in doppia copia su carta o tela piegati nelle dimensioni 0,21 x 0,31 in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100 salvo le facciate che dovranno essere in scala di 1/50. Il Sindaco potrà peraltro richiedere i disegni di particolari costruttivi ed architettonici in scala maggiore.

I disegni debbono contenere tutte le piante quotate dei vari piani quando non siano identiche fra loro, almeno una sezione fatta secondo la linea più importante, le facciate esterne, cioè visibili dalla pubblica via, una planimetria generale delle località ove siano identificate le costruzioni esistenti e quelle da eseguire nonché indicare le quote stradali.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- a) le dimensioni degli ambienti;
- b) le altezze libere dei singoli piani;
- c) la larghezza stradale;
- d) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;
- e) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti;
- f) tutti i dati che valgono a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti e con le livellette stradali.

ARTICOLO 5.

(del Regolamento Edilizio modificato con deliberazione n° 2243/879 e 3270/881 del 18 Ottobre 1977).

Il Sindaco prima di pronunciarsi sulle richieste di licenza (ora concessione) per opere edilizie chiederà il parere di una speciale Commissione così composta:

- Il Sindaco (o un Assessore da lui delegato), Presidente;
- Il Segretario del Comune;
- L'Ingegnere Capo del Comune;
- L'Ufficiale Sanitario, Capo della Repartizione Igiene e Sanità;
- Il Capo della Divisione Urbanistica, P.R.G. del Comune;
- Il Capo della Repartizione Belle Arti del Comune;
- Il Capo della Repartizione Affari Legali del Comune;
- Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Dieci membri nominati dal consiglio Comunale tra esperti di Urbanistica, Edilizia, arte e storia di Firenze.

I membri esperti dureranno in carica 2 anni e non saranno rieleggibili per il biennio successivo.

- uno di tali esperti verrà scelto dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dall'Ordine degli Architetti;
- uno tra una terna proposta dall'Ordine degli Ingegneri;
- uno tra una terna proposta dal Collegio dei Geometri;
- uno tra una terna proposta dal Collegio dei Periti Edili.

Per la selezione degli altri sei, ciascun Consigliere non potrà votare per più di quattro nominativi.

Sarà relatore della Commissione, con voto deliberativo, il Capo della DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA, e segretario della Commissione stessa, con voto consultivo, il Capo della DIVISIONE AMMINISTRATIVA della Repartizione Urbanistica, Lavori e servizi Pubblici, coadiuvato dal personale a ciò necessario.

Qualora la Commissione Edilizia risultasse incompleta per dimissioni dei membri elettivi, o per la stessa variazione della sua composizione, il Consiglio Comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la Commissione in carica.

I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del biennio relativo all'intero gruppo di esperti.

Per accelerare le procedure di approvazione delle concessioni per opere edilizie la Commissione può istituire apposite sottocommissioni formate, oltre che da tre propri membri esterni alla Amministrazione Comunale, anche da funzionari tecnici ed



amministrativi dei diversi uffici Comunali facenti comunque parte della Commissione Edilizia stessa.

Le Sottocommissioni edilizie procederanno all'esame preliminare di tutti i progetti edilizi e li rimetteranno alla Commissione Edilizia con le proprie motivate osservazioni e, limitatamente ai progetti più semplici e di minor rilievo edilizio, con le proprie proposte decisionali che dovranno poi essere approvate dalla Commissione medesima.

Il Sindaco nella sua qualità di presidente della Commissione Edilizia con propria ordinanza e su designazione della Commissione stessa, provvederà alla nomina dei componenti le Sottocommissioni Edilizie.

Per la validità delle riunioni delle Sottocommissioni Edilizie é necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e comunque di non meno di due dei tre membri esterni alla Commissione.

Per l'esame degli affari di speciale importanza, e, comunque in ogni caso in cui si renderà necessario, il Sindaco potrà chiamare a prendere parte, alle adunanze della Commissione altre persone particolarmente esperte.

Saranno considerati dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo restino assenti per più di tre sedute consecutive.

I componenti la Commissione non potranno essere presenti all'esame ed alla discussione nei progetti da essi elaborati e nell'esecuzione dei quali essi siano comunque interessati.

Il voto della Commissione Edilizia e quello della Sottocommissione sono semplicemente consultivi e non costituiscono presunzione del rilascio della licenza (ora Concessione) che é riservato esclusivamente ed insindacabilmente all'Autorità Comunale.

#### ARTICOLO 6. (gia art. 5)

La licenza sarà rilasciata dal Sindaco mediante atto scritto entro un termine non maggiore di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro lo stesso termine sarà comunicato l'eventuale diniego al rilascio della licenza. Tale diniego sarà sempre motivato.

Qualora le richieste di licenza non fossero corredate di tutti i documenti necessari od occorressero chiarimenti agli uffici ne sarà dato avviso scritto al richiedente ed in tal caso il termine di sessanta giorni decorrerà dal giorno in cui i medesimi saranno stati forniti.

Col rilascio della licenza verrà restituita all'interessato una copia dei disegni di



cui al precedente articolo 4, debitamente vistata.

Anche in caso di negata licenza verrà restituita una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi del diniego.

#### ARTICOLO 6/BIS

(adottato con deliberazione n° 1172/82, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta n° 1412 del 14.2.1983)

Nel rilascio della concessione edilizia il Sindaco potrà stabilire che la concessione si intenderà assentita, oltre che per l'esecuzione delle opere quali esattamente risultanti dal progetto allegato e dalle prescrizioni costruttive speciali, anche per l'esecuzione di modeste opere a variante esclusivamente limitate all'assetto distributivo interno delle singole unità immobiliari e che, in ogni caso, non dovranno comportare alcuna variazione dei prospetti esterni del fabbricato, né della destinazione di uso espressamente autorizzata con la concessione stessa; le suddette varianti non dovranno inoltre causare né modifiche della superficie utile, né peggioramenti igienici, né alterazione di situazioni tutelate da disposizioni speciali o vincolate da prescrizioni particolari, e non dovranno modificare il tipo di intervento secondo la classificazione assegnatagli a norma di legge, né risultare in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici.

Se il titolare della concessione intenderà fare uso della facoltà di eseguire le predette varianti, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Sindaco ed in tal caso dovrà, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di ultimazione dei lavori, presentare il rilievo dello stato di fatto per ottenere la convalida.

Il titolare della concessione assumerà in ogni caso, con l'esercizio della menzionata facoltà, l'obbligo di apportare alla costruzione quelle modifiche che saranno riconosciute necessarie dal Sindaco per il rispetto di norme igieniche ed edilizie, e di eseguirle entro i termini che saranno all'uopo prescritti, e si intenderà consapevole che, in caso di inadempienza, le opere realizzate saranno considerate eseguite in difformità dalla concessione, ad ogni effetto di legge.

Ogni variante eseguita oltre i limiti indicati con le precedenti disposizioni sarà considerata assenza di concessione.

#### ARTICOLO 7 (già art. 6)

La licenza dovrà sempre trovarsi nel cantiere dei lavori per poter essere in ogni circostanza ostensibile agli agenti comunali.

L'esemplare dei disegni, debitamente vistati, ed il modulo di cui all'art. 11 del presente regolamento dovranno essere presentati a richiesta dei funzionari, di cui successivo articolo 169.

**ARTICOLO 8.**  
(già art. 7)

Quando entro sei mesi dal rilascio della licenza le opere non siano iniziate o quando siano rimaste sospese per sei mesi, la licenza potrà essere rinnovata senza presentare la documentazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**ARTICOLO 9.**  
(già art. 8)

La licenza del Sindaco alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere alle Leggi e Regolamenti in vigore e non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi strettamente alle dette Leggi e regolamenti, sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti di terzi.

**CAPITOLO 2°**

**Norme per l'esecuzione dei lavori.  
Opere provvisionali.**

**ARTICOLO 10.**  
(già art. 9)

Per le nuove costruzioni di fabbricati per le sopraedificazioni di nuovi piani, per gli ampliamenti e riduzioni di notevole importanza, dovrà essere collocato sul luogo dei lavori un cartello a caratteri ben visibili indicante i nomi del progettista, del direttore delle opere e dell'impresa costruttrice.

**ARTICOLO 11.**  
(già art. 10)

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a costruzioni esistenti, anche non confinanti col suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto colle condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale per ottenere sul posto gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi.

Dette indicazioni saranno trascritte su apposito modulo a madre e figlia, dell'interessato e dal funzionario comunale incaricato.

**ARTICOLO 12.**  
(già art. 11)

I lavori per i quali occorre occupazione di suolo pubblico, debbono essere

contemporaneamente a detta occupazione e condotti a termine, senza interruzione, nel tempo più breve.

#### ARTICOLO 13.

(già art. 12)

Ogni opera edilizia deve essere eseguita in piena e rigorosa conformità dei progetti approvati dal Sindaco, seguendo le migliori norme costruttive perché riesca solida, igienica e decorosa.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi su terreni franosi o comunque con tendenza a scoscendere; sul confine fra terreni di natura e resistenza diversa o sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Le fondazioni debbono, di regola, posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi necessari per ottenere un solido appoggio nelle fondazioni, oppure debbono essere costituite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame é vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non siano convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenta piano di posa regolare, la muratura dovrà essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e la distanza reciproca di tali corsi o fasce non dovrà essere superiore a metri 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non resulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai devono essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di centimetri 25.

I lavori di muratura all'esterno, qualunque sia il sistema costruttivo adottato,



devono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato devono essere strettamente osservate le prescrizioni governative emanate per la accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché per l'impiego di cemento di speciale composizione e di elevata resistenza.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le apposite norme Ministeriali fissate per la loro accettazione.

#### ARTICOLO 14. (già art. 13)

Nella demolizione di vecchi fabbricati si dovrà procedere con ogni cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature ed opere provvisorie diverse, in modo che rimanga libero e sicuro il transito delle strade. Si dovrà poi evitare il sollevamento della polvere, sia usando tutte le cautele opportune durante la demolizione, sia provvedendo con abbondante innaffiamento o lavatura.

E' vietato gettare dai ponti di servizio e dall'interno delle fabbriche materiali di demolizione od altro. Questi dovranno venire calati entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela per condotti chiusi. Tali discese di materiali, sono, di regola vietate verso la pubblica via e potranno essere concesse solo nei casi in cui, per la speciale natura delle opere, non sia possibile fare altrimenti. Dovranno infine osservarsi le prescrizioni stabilite dal Regolamento locale d'igiene e tutte le altre che il Sindaco potrà impartire a seconda dei casi.

#### ARTICOLO 15. (dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Prima di intraprendere qualunque demolizione di fabbriche, dovranno essere spazzati e puliti tutti gli ambienti, comprese le cantine, e dovranno essere asportati tutti i residui di ogni specie (spazzatura, carta, cenci ecc.).

A cura della Repartizione d'Igiene, saranno disinfettati tutti i locali sospetti e quelli nei quali si sia verificato negli ultimi due anni, qualche caso di malattia contagiosa e di cui é obbligatoria la denuncia.

Dovranno essere vuotati, puliti, e prosciugati tutti i pozzi neri di qualunque

specie, i ricettacoli di fogne mobili, le cantine infette per depositi di materie organiche, le fognature private e canalizzazioni sotterranee.

Ove la Repartizione d'Igiene lo creda potrà ordinare la disinfezione dei muri e delle pareti.

Nel caso di demolizione di pozzi neri, di fogne, ed in generale, di qualunque cavità sotterranea i materiali provenienti dagli scavi, quando fossero riconosciuti pericolosi, dovranno essere disinfettati e trasportati ai pubblici scarichi fuori città.

ARTICOLO 16.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

In ogni demolizione di qualunque specie si dovrà evitare il sollevamento della polvere con frequenti ed abbondanti innaffiamenti.

Se sarà proibito nelle demolizioni l'uso degli esplosivi di qualunque forma e di qualunque specie salvo speciale licenza dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO 17.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nell'esecuzione di movimenti di terreno (sterri per nuove costruzioni per fognature, spianamenti di suolo, ecc.) se i materiali e le terre che si estraessero fossero riconosciute inquinate e quindi pericolose, l'Autorità Comunale potrà ordinare il trasporto ai pubblici scarichi fuori di città, previa disinfezione, come pure potrà ordinare periodiche disinfezioni degli scavi.

ARTICOLO 18  
(già art. 14)

Chi fabbrica dovrà mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte dei lavori, ricorrendo, ove occorra anche a replicate innaffiature. Deve inoltre, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far lavare i ponti, gli assiti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro e netto a tutte sue cure e spese.

ARTICOLO 19.  
(già art. 15)

Il concessionario della licenza che alteri o danneggi le opere stradali é obbligato a rimetterle in ripristino. Il Sindaco potrà, come garanzia, chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture od altre opere per servizio pubblico o privato il concessionario medesimo dovrà

usare ogni cautela per non danneggiarli, darne immediato avviso all'Ufficio Tecnico comunale ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso ufficio salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

ARTICOLO 20.  
(già art. 16)

Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, scavi, ecc. potranno essere trasportate in località designate dal Sindaco, alla condizione che tali scarichi siano spianati secondo le livellette ed i piani che saranno stabiliti.

ARTICOLO 21.  
(già art. 17)

Il proprietario nei casi in cui per qualsiasi ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori deve fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità delle parti costruite e per togliere eventuali inconvenienti o scontri, previa notifica al Sindaco.

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori, sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico in precedenza accordata e di far rimettere le cose al ripristino, salvo se sia stato dato avviso al Sindaco dei motivi della interruzione, questi risultino giustificati e venga autorizzato per un termine perentorio il prolungamento dell'interruzione.

ARTICOLO 22.  
(già art. 18)

Il luogo destinato ad un'opera che interessi direttamente o indirettamente il suolo pubblico dovrà essere recinto prima di iniziare i lavori con un solido e decente assito, alto non meno di 3 metri e formato da tavole discoste l'una dall'altra non più di 4 centimetri; le porte di tali assiti dovranno aprirsi verso l'interno, essere munite di serrature e catenacci e rimanere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Il Sindaco, potrà, in particolari circostanze, prescrivere, in luogo della costruzione di assiti, l'osservanza di determinate norme a tutela dell'incolumità pubblica e della libertà del transito.

ARTICOLO 23.  
(già art. 19)

Il Sindaco potrà accordare l'esenzione dall'obbligo della costruzione dell'assito



quando trattasi di opere di pochissima entità o da eseguirsi solo nei piani superiori di un fabbricato. Però, se dette opere si eseguiscano sul suolo o sotto di esso, dovranno essere circondate da ripari e barriere fisse e, quando si eseguiscano nelle parti inferiori dei fabbricati, le opere stesse dovranno essere segnalate con tavole o travicelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri dei fabbricati stessi.

Inoltre, quando vi sia pericolo nel pubblico transito si dovrà trovare presente una persona per avvertire i passanti.

ARTICOLO 24.  
(già art. 20)

Gli assiti ed altri ripari si dovranno munire, agli angoli, di una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a spese e cura di chi fabbrica, dal cadere del giorno alla mattina, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

Queste lanterne devono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile, da ogni parte di accesso e di percorrenza, il recinto ed il riparo su cui sono collocate ed avere luci di colore rosso, se il transito sia interamente impedito, altrimenti di colore verde.

ARTICOLO 25.  
(già art. 21)

Tutti i ponti di servizio, le scale, i meccanismi, i cordami, gli assiti di chiusura ed ogni altro mezzo d'opera dovranno offrire la maggiore garanzia di resistenza e soddisfare alle migliori regole dell'arte, in modo da impedire qualsiasi specie di danni ai passanti ed alle persone addette al lavoro, nonché alle cose in genere.

Le fronti dei ponti verso la via pubblica saranno munite anche di stoie e di graticci di giunchi o altrimenti chiuse in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad un'altezza minore di tre metri, misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante, impedendo la caduta di materiali sia in frammenti o in polvere, sia liquidi.

Il Sindaco avrà facoltà di far controllare dai suoi funzionari od agenti l'osservanza di dette condizioni e d'imporre le maggiori cautele che ritenesse opportune.

## **CAPITOLO 3°**

### **Abitato Urbano.**

#### **PARAGRAFO I**

#### **Norme per la costruzione delle abitazioni nei loro rapporti con la via e con le abitazioni vicine**

##### **ARTICOLO 26.**

(del Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

L'atezza dei fabbricati di nuova costruzione o da rialzare, sarà determinata in relazione alla larghezza delle vie, viali e piazze ed altri spazi pubblici, verso i quali essi fabbricati prospettano.

Tale altezza non dovrà, per le vie larghe fino a metri cinque superare i metri otto, per quelle larghe da metri cinque a metri sette non dovrà superare i metri dodici e dai sette ai dieci potrà essere consentita un'altezza non superiore ai metri quindici.

Per le strade oltre i metri dieci l'altezza dei nuovi edifici potrà essere maggiore di metri quindici, di una volta e mezzo la maggiore larghezza della strada oltre i metri dieci.

Per la ricostruzione degli edifici esistenti, qualora l'altezza del fabbricato demolito sia superiore alle limitazioni suddette, il nuovo edificio potrà raggiungere l'altezza preesistente purché esso presenti, rispetto al precedente, notevoli miglie e igieniche.

##### **ARTICOLO 27.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Per le sopraelevazioni oltre la linea di gronda occorre arretrare la fronte del fabbricato di una misura uguale all'altezza della sopraelevazione stessa.

E' fatta solo eccezione per gli edifici monumentali e per quelle altre opere che, per la loro natura ed a motivo di pubblico ornamento, esigono condizioni speciali di altezza per le quali l'Autorità Comunale potrà derogare dalle disposizioni precedenti, in seguito a parere favorevole della Commissione Edilizia.

##### **ARTICOLO 28.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Per l'applicazione degli articoli precedenti, la larghezza della via, o é prestabilita dal Piano Regolatore o, in difetto, é determinata dalla distanza del vivo muro delle case esistenti, misurata normalmente all'asse stradale.

La larghezza di una strada, in corrispondenza allo sbocco di un'altra strada, si considera limitata alla retta congiungente i due spigoli dei fabbricati di angolo.

Quando una strada non abbia larghezza costante per il tratto lungo il quale dovrà essere fronteggiata da un edificio nuovo, rialzato o ricostruito, si assumerà, come larghezza della strada stessa, la media delle sue larghezze nel tratto stesso.

ARTICOLO 29.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nelle misure dell'altezza della fronte di una casa si comprendono il cornicione di gronda, nonché l'attico e il parapetto, quando vi siano, e gli abbaini delle soffitte, quando occupino più di  $\frac{1}{3}$  della lunghezza di detta facciata.

Potrà però il Sindaco permettere una maggiore sopraelevazione determinata da parti puramente ornamentali, che non occupino in larghezza più di  $\frac{1}{3}$  della fronte dell'edificio.

Quando un edificio sia eretto in angolo fra vie o spazi pubblici di livello o larghezza diversa, oppure sorga a cavaliere della divisione fra due tronchi di via contigui e di differente livello o larghezza, la fronte potrà proseguire nella via più bassa o più stretta colla altezza corrispondente alla via più elevata o più larga, però con estensione limitata ad un massimo di m. 20, e ciò quando non si voglia assegnare alla intera fronte sviluppata l'altezza unica di conguaglio che risulterà dividendo la superficie complessiva delle fronti, calcolata colle altezze regolamentari, per lo sviluppo lineare delle fronti stesse.

Quando le strade sono in pendenza, la fronte dei fabbricati laterali sarà divisa in sezioni che non oltrepassino i 30 metri di lunghezza. L'altezza agli effetti del presente regolamento, sarà quella misurata nel punto di mezzo di ogni sezione.

Per i fabbricati che sono compresi fra due vie di ineguale livello o larghezza, l'altezza di ciascuna facciata sarà fissata in relazione al livello ed alla larghezza della relativa strada.

Quando però la distanza massima fra due vie non superi i 15 metri, la facciata verso la via più bassa o più stretta potrà essere di altezza uguale alla media delle altezze fissate per le due strade.

Chi fabbrica in arretrato alla linea stradale, tanto a piano di strada che nei piani superiori dell'edificio, dovrà di regola, mantenere la facciata parallela a detta linea, ad una distanza non minore di metri tre.

Quando si fabbrichi con arretramento uguale o maggiore di m. 3 previsto dal comma precedente, e la fronte libera dello stabile, così arretrato, abbia una larghezza di almeno 15 metri, pel computo dell'altezza relativa, sarà aggiunta, alla larghezza della via, la larghezza della zona lasciata libera.

PARAGRAFO II

**Condizioni cui devono corrispondere le abitazioni  
di nuova costruzione dal lato dell'igiene.**

ARTICOLO 30.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)



Negli edifici di nuova costruzione l'area minima utile dei cortili, quando su tutti i lati si aprono finestre di abitazione, non dovrà essere minore della quinta parte della superficie complessiva dei muri che li recingono.

Quando invece su uno o più lati del cortile non si aprono tali finestre l'area minima utile non dovrà essere inferiore alla quarta parte della superficie del muro o dei muri sui quali si aprono le finestre stesse.

In ogni caso la linea congiungente il punto di mezzo di ciascun lato col punto di mezzo del lato opposto, quando in entrambi o in uno solo di essi si aprono finestre, non dovrà essere inferiore alla metà dell'altezza del più alto fra i due muri costruiti sopra i due lati opposti del cortile né mai minore di metri otto.

Così pure nessun lato del cortile dovrà essere minore di m. 6.

Nei cortili coperti in corrispondenza dei piani più bassi l'altezza dei muri perimetrali si misurerà dal pavimento del cortile coperto e non dal livello della copertura.

ARTICOLO 31.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Per i cortili da costruire sul confine di altre proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima distanza fra due muri opposti, di cui all'articolo precedente, supponendo costruito sui lati del confine un muro senza finestra dell'altezza di ml. 16, in modo cioè da non creare servitù sui muri vicini e se già vi fossero fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel computo tale altezza effettiva.

ARTICOLO 32.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

In caso di cortili che per necessità costruttive avessero forme particolari per cui non risultassero applicabili le norme di cui agli articoli precedenti, l'Autorità comunale provvederà ad esaminarli caso per caso, in modo che siano soddisfatte le esigenze dell'igiene per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti che prospettano sui cortili stessi.

ARTICOLO 33.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

In ogni caso la misura dell'area dei cortili s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sottogronda eccedente in complesso il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

ARTICOLO 34.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

La costruzione dei pozzi di luce o chiostrine potrà ammettersi esclusivamente per la

diretta illuminazione e ventilazione di latrine, gabinetti da bagno, scale e corridoi da disimpegno, esclusi gli ambienti di abitazione comprese le cucine, le stalle, i forni e le officine emananti esalazioni nocive e moleste.

ARTICOLO 35  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni chiostrina deve essere nella parte inferiore in facile e permanente aereazione con la via ed i cortili principali e costruita in modo che sia facilmente accessibile per la necessaria nettezza. Le dimensioni minime delle chiostrine non dovranno essere inferiori alle seguenti:

ALTEZZA DELLE CHIOSTRINE	AREA	LATO MINORE
fino a ml. 12	mq. 13,15	ml. 3,50
da ml. 12 a ml. 18	mq. 16,00	ml. 4,00
da ml. 18 in più	mq. 20,25	ml. 4,50

Dette dimensioni si intendono nette da quelle delle posizioni orizzontali dei balconi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda compresa anche la gronda per la parte eccedente ml. 0,20 d'aggetto.

ARTICOLO 36.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse, possono essere sommate per costruire insieme lo spazio regolarmente di area scoperta che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, quando venga conclusa fra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale con l'intervento dell'Autorità Comunale.

La divisione di due o più cortili comuni, nel caso che venga stipulata tale convenzione, potrà essere costituita da una cancellata o da un semplice muro di altezza non superiore a ml. 3. Queste disposizioni non sono applicabili alle chiostrine o pozzi di luce.

ARTICOLO 37.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardini privati quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relative alle dimensioni dei cortili stessi.

Non potranno essere destinate a uso fabbricato le aree dei giardini od altri spazi attualmente liberi situati nell'interno di un isolato o rispondenti sulle vie pubbliche, qualora le costruzioni proposte venissero a danneggiare notevolmente l'aereazione di dette vie o case circostanti.

ARTICOLO 38.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nel caso dei passaggi laterali che servano di comunicazione fra la strada e la corte tergale o giardino e dai quali prendano aria e luce i locali di abitazione, anche temporanea, la larghezza di detti passaggi non dovrà essere minore di ml. 3 misurati entro i muri che determinano il passaggio stesso e ciò quando la lunghezza del passaggio non superi i ml. 12,50. Per i passaggi lunghi più di ml. 12,50 la larghezza del passaggio, misurata come sopra, non dovrà essere minore di ml. 6. In ogni modo la lunghezza dei passaggi non potrà oltrepassare i ml. 20.

Non é consentita la costruzione di terrazzi e balconi aggettanti sui passaggi laterali.

ARTICOLO 39.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Quando si richieda per destinazione a magazzino , a laboratorio o ad esercizio pubblico, di coprire una chiostrina od un cortile, tale copertura dovrà essere fatta esclusivamente con invetriata, ogni qualvolta il cortile abbia una superficie inferiore ai 50 mq. e sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione naturale od artificiale dell'aria. Quando la superficie del cortile superi i 50 mq., potrà essere coperto con altro materiale purché sia fornito di una lanterna a vetri avente una ampiezza uguale almeno al terzo dell'area coperta e sopraelevata non meno di metri 0,50, in modo che nei lati possano aversi delle aperture sufficienti ad aereare lo spazio coperto. E' assolutamente vietato stabilire coperture nei cortili al di sopra di aperture praticate per aereareed illuminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine, stalle ecc.

ARTICOLO 40.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Tutti i pozzi di luce o chiostrine ed i cortili non adibiti a giardino, dovranno essere pavimentati e provvisti di apposita fognatura per lo scolo delle acque meteoriche.

ARTICOLO 41.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I cortili che abbiano una superficie almeno doppia di quella regolamentare potranno essere lasciati sterrati, purché forniti di scoli convenienti e di fognatura.

Dovranno però avere sempre una superficie pavimentata, larga almeno ml. 1, lungo i muri dei fabbricati.



Non potranno mai versarsi sopra la superficie di cui nel presente articolo ed in quello precedente, acque o materiali di rifiuto delle case o sostanze che possano produrre esalazioni nocive o moleste.

ARTICOLO 42.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Non sarà mai permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l'innalzi come deposito di immondizie, letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state remosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri, secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO 43.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Non sarà permesso edificare, per uso di abitazione o di stabilimenti industriali, sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

ARTICOLO 44.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Quando un fabbricato sia addossato ad un rilievo montuoso o terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno venire adibiti per abitazione diurna quando tali locali corrispondano alle prescrizioni dell'art. 51 del presente regolamento.

Nel costruire fabbricati contro rilievi montuosi o terrapieni di cui sopra, qualora si voglia adibire alcuni o tutti gli ambienti per abitazione permanente, il pavimento di tali ambienti, nel piano terreno, dovrà essere elevato di metri 0,30 al di sopra di un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera del terreno od il muro di sostegno del terrapieno ad una distanza di ml. 3 dal muro più prossimo del fabbricato, e dovranno essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

ARTICOLO 45.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Se il suolo, sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio, é abitualmente umido ed esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda

sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi ed in ogni caso s'impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, proteggendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini. Queste ultime non potranno interessare in alcun modo il suolo pubblico.

ARTICOLO 46.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Possibilmente ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi o privi di sottostanti cantine, le fondazioni saranno separate dai muri di elevazione per mezzo di strati impermeabili frapposti. Il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo e munito di vespai ventilati e difesi, a mezzo di reti metalliche, dalle invasioni di animali, che possono penetrarvi.

ARTICOLO 47.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera spessore tale da essere costruiti per modo da progettare sufficientemente le persone delle variazioni atmosferiche esterne e dalle umidità.

Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a centimetri trenta.

ARTICOLO 48.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio, il soffitto non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto con spazio d'aria interposto, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Lo spazio di aria vi dovrà essere sempre, qualunque sia il sistema di copertura della casa.

ARTICOLO 49.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le terrazze dovranno avere pendenza, bocchette e canali di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane. Il loro pavimento non avrà mai livello più alto del pavimento di stanze abitabili che abbiano accesso sulle terrazze stesse.

ARTICOLO 50.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Non può essere adibito, anche nelle case già esistenti per abitazione permanente

qualsiasi locale che, per tutta o parte della sua altezza, sia dentro terra.

ARTICOLO 51.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nelle case di nuova costruzione, i sotterranei, per essere adibiti ad abitazioni diurne, come cucine, locali di servizio e simili, dovranno avere:

- a) il pavimento provvisto di sottostante vespaio costruito secondo le norme indicate nell'art. 46 e di fognatura adatta per allontanare le acque freatiche del sottosuolo;
- b) i muri protetti mediante materiali adatti contro l'umidità,
- c) l'altezza media libera del locale non minore di metri 3 di cui almeno m. 1,30 fuori terra;
- d) le finestre con apertura di superficie non inferiore ad un ventesimo dell'area del pavimento, ma non mai minore di mq. 0,80, con almeno m. 0,10 di altezza sul livello del marciapiede ed apertisi all'aria libera.

ARTICOLO 52.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Per le case costruite prima dell'entrata in vigore del Regolamento d'Igiene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 marzo 1911 i sotterranei adibiti a cucine e locali di servizio, anche se non corrispondono completamente alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno continuare ad essere adibiti allo stesso uso, perché in seguito a visita del competente personale del Comune, risultino bene asciutti e sufficientemente illuminati e ventilati.

ARTICOLO 53.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

L'elevazione del pavimento del piano terreno, sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà essere almeno di m. 0,30 e questo spazio sarà utilizzato per vespaio, conforme all'art. 46 quando non esistano cantine sottostanti.

ARTICOLO 54.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

L'altezza degli ambienti di abitazione non potrà essere mai minore di m. 3,50 per i piani terreni e m. 3,20 per i piani superiori, eccettuati i mezzanini, per i quali l'altezza potrà essere di m. 2,50, purché siano destinati esclusivamente per abitazione diurna. Tali altezze saranno misurate dal pavimento al di sotto dei travicelli.

Per le strade di larghezza superiore a ml. 10 l'altezza può essere ridotta a ml. 3 per piani al di sopra del piano terreno.



Per i locali coperti a volta e con soffitti centinati, si assumerà come altezza, la media fra quella del piano d'imposta e quella del colmo dell'intradosso. Per i soffitti a travi e travicelli le altezze saranno misurate dal pavimento al soffitto.

L'altezza media delle soffitte, destinate ad uso di abitazione, non potrà mai essere minore di metri 2,80 e nessuna parete dovrà avere altezza minore di metri 2,20.

I locali terreni, destinati a botteghe, magazzini di deposito, rimesse ecc. dovranno avere l'altezza minima libera di metri 2,80.

ARTICOLO 55.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

E' vietato costruire locali, ad uso di abitazione permanente diurna e notturna, quando non misurino in pianta almeno mq. 8 e abbiano una cubatura inferiore a mc. 24.

ARTICOLO 56.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nelle abitazioni é vietato l'agglomeramento di persone. Locali utilizzati come stanze da dormire per più persone, dovranno avere la capacità complessiva di almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a dieci anni di età e mc. 15 almeno per ogni individuo di età superiore ai 10 anni.

ARTICOLO 57.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

E' proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soppalchi ed altro sistema quando si venga ad ottenere ambienti, che per superficie, cubatura, aereazione ed illuminazione, non corrispondano alle prescrizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 58.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I locali per abitazione del portiere sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Si fa eccezione per l'ambiente nel quale diurnamente il portiere esplica le sue mansioni.

ARTICOLO 59.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e nei rinterri non dovranno adoperarsi materiali di demolizione di vecchi muri e di vecchi pavimenti salnitratati o inquinati, nonché

terra proveniente da luoghi malsani. E' pure vietato l'uso di materiali eccessivamente igroscopici.

ARTICOLO 60.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, senza fessure ed a giunti ben connessi. Anche le soffitte, i solai morti, i sotterranei e le cantine dovranno essere pavimentati.

ARTICOLO 61.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni ambiente, destinato ad abitazione, dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore ad  $\frac{1}{9}$  della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,80 per ciascuna stanza.

Per le soffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre uguale almeno ad  $\frac{1}{5}$  della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1,30.

Nel computo della superficie della finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse, che si trovasse al di sotto di metri 0,60 misurati a partire dal pavimento.

Tutti i locali a qualunque specie di fabbricato appartengono dovranno ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade dai cortili, giardini ecc.

Per i corridoi di disimpegno, latrine, scale ecc., si potrà applicare l'art. 34 del presente regolamento.

Il Sindaco, udita la Commissione Edilizia, potrà derogare specialmente nelle riduzioni e modificazioni di vecchi fabbricati dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 62.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Gli edifici per uso abitazione dovranno essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità in modo che per ogni 350 mq. di area coperta si abbia almeno una scala. Per le frazioni eccedenti i 350 mq. giudicherà la Commissione Edilizia, in base al numero dei piani e dei quartieri, al carattere dell'edificio ed alla larghezza delle scale progettate, che in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a ml. 1.

La stessa Commissione si pronuncerà, caso per caso, sul numero e sulla larghezza delle scale da costruirsi quando si tratti di locali commerciali e di officine

industriali o di uffici, alberghi, scuole collegi, ecc.

Le scale dovranno essere ben aereate ed illuminate da finestre praticate nelle pareti ed aprirsi direttamente all'esterno salvo casi speciali dei quali giudicherà la Commissione Edilizia.

Quando ciò non sia possibile, le scale dovranno essere aereate ed illuminate a mezzo di copertura a vetri a lanterna munita di controlanterna con sufficienti aperture per la ventilazione.

Dalle scale non potranno ricevere luce ambienti di abitazione, latrine, bagni.

### PARAGRAFO III

#### **Raccolta e rimozione delle materie di rifiuto**

##### ARTICOLO 63.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno ecc. dovrà essere fornita di sifone in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

##### ARTICOLO 64.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di latrine collocate opportunamente. Ogni quartiere deve avere una latrina almeno e per le camere affittate separatamente vi dovrà essere una latrina per ogni gruppo di 10 camere situate allo stesso piano. Inoltre i locali destinati a dormitori, a convitti, a educandi avranno almeno una latrina per ogni 25 persone.

Per gli alberghi saranno osservate le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento 24 maggio 1925 n. 1102.

Nel caso che nel fabbricato esistano ambienti destinati a botteghe, questo dovrà essere provveduto dal proprietario almeno di una latrina a servizio esclusivo delle botteghe, e durante la costruzione di ogni edificio, il proprietario ed il costruttore dovranno provvedere ad una latrina provvisoria per gli operai.

Le latrine dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio di aria per mezzo di finestre, la cui luce libera non dovrà essere inferiore a mq. 0,40



Alle latrine non si potrà avere accesso dalle cucine. quando anche fossero provviste di antilatrina.

Le altre stanze di abitazione dovranno essere separate da corridoio o da antilatrina quando non si tratti di latrine a sciacquone.

Le latrine dovranno essere sempre tenute pulite.

ARTICOLO 65.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Gli ambienti destinati a latrina non potranno avere superficie inferiore a mq. 1,50 col lato minore di almeno m. 0,85. Il pavimento e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di almeno m. 1,50 dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile. Le pareti, che dividono le latrine degli altri locali, non dovranno avere spessore minimo di m. 0,10.

ARTICOLO 66.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nei fabbricati, ove le materie dei pozzi neri vengono immesse nella fognatura stradale, mediante sistemi approvati dall'Autorità Comunale, i vasi delle latrine saranno muniti di apparecchio a sciacquone, capace di cacciare non meno di otto litri di acqua per volta e gli orinatoi saranno dotati di una quantità sufficiente di acqua.

L'apparecchio a sciacquone potrà essere adottato solo quando il fabbricato sia provveduto di un impianto realizzante un sistema di depurazione biologica, od un sistema di decantazione seguito da depurazione biologica (solo fase aerobica) o chimica, od un altro sistema di depurazione consentito dall'Autorità sanitaria; subordinatamente al parere ed al controllo, anche riguardo all'esercizio di tali impianti dell'Ufficio Tecnico Sanitario.

ARTICOLO 67.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I pozzi neri o bottini dovranno essere collocati all'esterno. Solo quando le necessità costruttive non lo permettano, potranno essere situati in sotterranei o in locali non abitati, aventi diretta comunicazione con l'aria esterna. I muri dei pozzi neri dovranno essere indipendenti da quelli del fabbricato.

ARTICOLO 68.

(dal reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I pozzi neri delle case di nuova costruzione dovranno distare di almeno m. 10 dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile.

ARTICOLO 69.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Quando la costruzione dei pozzi neri e degli impianti depuratori indicati all'art. 66 venga eseguita in calcestruzzo di cemento od in cemento armato o ad anelli di cemento armato di spessore non superiore a cm. 10 lo spessore integrale delle pareti e del fondo non dovrà mai essere minore di cm. 15, in modo da assicurare la perfetta tenuta: la soletta a volta di copertura potrà essere spessa cm. 10.

Quando la costruzione dei pozzi neri venga eseguita in muratura il pavimento dovrà essere costituito da una gettata di calcestruzzo dello spessore non minore a cm. 25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 5 e un impiantito di mattoni murati a cemento.

Le pareti saranno costruite con coltrina e mattoni murati a cemento dello spessore non minore di cm. 30 e con rinfiando di calcestruzzo di cemento dello spessore non minore di cm. 15 in modo che lo spessore costante totale non sia minore di cm. 45. Nel calcestruzzo dovrà essere impiegata ghiaia fine, rena lavata, escluso ogni residuo di muratura. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere lo spessore non minore di cm. 45 ed essere intonacate all'esterno a cemento.

I pozzi neri dovranno essere coperti o con soletta di cemento armato dello spessore minimo di cm. 10 o con volta reale di cm. 15 con rinfiando di cappa di calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10. Per l'impiego di altri materiali nella costruzione dei pozzi neri si dovrà ottenere la preventiva licenza dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO 70.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I pozzi neri saranno intonacati a cemento e lisciati su tutta la superficie interna, non esclusa la volta ed il pozzetto di penetrazione: avranno tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie.

I pozzetti di penetrazione saranno eseguiti con pareti di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 15 e rinfiandati da uno strato di smalto di cemento di almeno cm. 15, quando non vengano eseguiti con pareti di cemento dello spessore indicato dall'articolo precedente.

ARTICOLO 71.  
(dal reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Detti pozzetti saranno coperti da chiusino di metallo o di pietra a doppia lapide, in modo da garantire la ermetica chiusura.

ARTICOLO 72.  
(dal reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I pozzi neri saranno provveduti di condotto diretto di aereazione costituito di materiale non facilmente deteriorabile di diametro non minore di cm. 10, da prolungarsi fino al di sopra del tetto, provveduto di reticella di ottone o di altro metallo, non ossidabile, atto ad impedirne efficacemente l'uscita degli insetti.

ARTICOLO 73.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le norme stabilite negli articoli precedenti per la costruzione dei pozzi neri dovranno essere adottate anche nel caso di restauro di quelli esistenti. Ove ciò non sia possibile, si seguiranno le norme che, caso per caso, verranno prescritte dall'Autorità Comunale. I pozzi neri che non potranno essere efficacemente riparati, dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti a regola d'arte entro il termine stabilito caso per caso, dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO 74.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

E' vietato immettere nelle dette fogne stradali liquami provenienti da pozzi neri a tenuta.

Sarà permessa l'immissione nelle dette fogne stradali soltanto dei liquami provenienti da impianti depuratori dei tipi indicati all'art. 66, alla condizione che il sistema o tipo d'impianto che si voglia adottare, abbia ricevuta l'approvazione dell'Autorità Comunale sentito il parere degli uffici competenti.

La licenza ad eseguire impianti di sistema o di tipo approvato sarà in ogni caso concessa caso per caso, in relazione alle speciali condizioni di altimetria, di ubicazione, di fognatura, ecc. della località in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto.

In ogni modo é vietato costruire fosse biologiche nelle località nelle quali manchi la fognatura stradale a meno che non siano provviste di un ulteriore processo di depurazione secondo l'art. 66.

ARTICOLO 75.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le fosse a depurazione biologica dovranno avere dimensioni proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonché all'uso del fabbricato, in modo da garantire il loro perfetto funzionamento. La capacità minima della fossa non dovrà mai essere inferiore a mc. 4 per ogni camera.



ARTICOLO 76.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

La costruzione dei pozzi neri a tenuta sarà consentita soltanto quando, per mancanza di fognatura adatta o di acqua sufficiente, sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori dei tipi sopra indicati.

ARTICOLO 77.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Sempre che ve ne sia la possibilità, tutti quei pozzi neri i cui liquami si trovassero abusivamente immessi nelle fognature, nonché le cosiddette fosse Mouras, che sono assolutamente vietate, saranno trasformati in regolari impianti di depurazione, a norma dei precedenti articoli. Non esistendo tale possibilità, dovranno essere ridotti a pozzi neri a tenuta.

ARTICOLO 78.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I così detti bottini mobili o fosse asportabili sono proibiti.

Alla soppressione di quelli esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, sarà provveduto non appena che ciò sarà giudicato possibile dalla Autorità Comunale.

ARTICOLO 79.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

L'Autorità Comunale si riserva di fare esaminare lo stato dei pozzi neri e ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute.

ARTICOLO 80.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero dovranno adattarsi, sotto la responsabilità dei proprietari e dei costruttori, tutte le cautele suggerite dalla scienza per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri, messi fuori uso o da sopprimersi, debbono essere completamente vuotati ed accuratamente disinfettati e riempiti con materiale pulito.

In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene, dovrà immediatamente asportarsi fuori della città nei luoghi appositamente designati.

PARAGRAFO IV

**Camini e fumaiole**

ARTICOLO 81.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni singolo focolare, stufa, cucina, apparecchio da riscaldamento, utilizzante gas od altri combustibili capaci di produrre gas nocivi, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino, di conveniente sezione ed altezza, costruita con tubi di terra cotta o sotto forma di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste e quando occorra dovrà essere munita anche di cappa.

Ogni gola di camino dovrà risultare perfettamente impermeabile e dovrà essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica: essa deve essere prolungata, di almeno un metro, al disopra del tetto e munita di fumaiole solidamente assicurato.

Saranno anche permessi tubi di camino in lamiera metallica, purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti sul suolo pubblico.

Gli apparecchi a gas possono essere installati soltanto in quei locali che sono muniti di almeno un'apertura all'esterno; nei locali aventi una cubatura non inferiore a 50 mc. è consentito l'uso di apparecchi a gas non muniti di cappa e gola di camino purché aventi un consumo orario che non superi 300 litri di gas all'ora.

Negli ambienti destinati ad esercizi pubblici ed aventi una o più porte apertesi all'esterno, è consentito l'uso di apparecchi a gas non muniti di cappa e gola di camino, purché il loro consumo orario risulti non superiore a mc. 2 di gas all'ora per ogni 50 mc. di ambiente.

ARTICOLO 82.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I caloriferi ad aria calda saranno alimentati da aria presa direttamente all'esterno non in vicinanza del suolo.

La bocca di presa, che eviterà, possibilmente, di aprire nei muri dell'edificio prospettanti sul suolo pubblico, sarà munita di fitta rete metallica e, a parere dell'Autorità competente, di impianto di filtrazione.

Gli impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte sia dal lato meccanico che tecnico.

ARTICOLO 83.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I forni in genere dovranno avere:

a) le pareti isolate dai muri dei fabbricati mediante intercapedini opportunamente ventilate;

b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente regolamento, in riguardo alla natura del forno e alla intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno inoltre rispondere alle condizioni stabilite nel R.D. 29 luglio 1928, n. 1843.

ARTICOLO 84.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini per uso industriale non devono mai essere a distanza minore di m. 6 dalla pubblica via. Avranno altezza non minore di m. 20 e superiore almeno di m. 6, all'altezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di m. 40. Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'Autorità Comunale, i camini di forni di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

L'Autorità Comunale potrà anche prescrivere, quando sia riconosciuto necessario, l'uso esclusivo di carboni magri o di apparecchi fumivori.

Qualora si intenda di installare camini metallici a tiraggio meccanico dovrà essere, volta per volta, presentata richiesta di licenza a parte all'Autorità Comunale, corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

L'Autorità Comunale si riserva di decidere sull'accettazione o meno, caso per caso. (Vedasi art. 129).



## **CAPITOLO 4°**

### **Abitato rurale.**

#### **ARTICOLO 85.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Salvo quando é prescritto agli effetti del Regolamento Edilizio, chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire, o modificare sostanzialmente una casa rurale già esistente, dovrà richiedere la licenza all'Autorità Comunale, presentando, all'uopo i disegni in doppia copia dei lavori da eseguire, dai quali risultino anche rappresentati i sistemi di provvista dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici e di quelli degli animali stallini.

#### **ARTICOLO 86.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere costruita possibilmente sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda.

Quando non sia possibile una tale condizione, il sottosuolo della casa dovrà essere munito di tutti quei mezzi atti ad eliminare l'umidità.

#### **ARTICOLO 87.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

In qualunque nuova abitazione rurale, il pavimento dei locali destinati ad abitazione, e quello delle stalle sarà elevato almeno di m. 0,20 sul piano di campagna ed inoltre di almeno un metro sul livello delle acque del sottosuolo.

Per i luoghi, sottoposti ad inondazioni, l'Autorità Comunale stabilirà, caso per caso, quanto debbano essere elevati i pavimenti.

#### **ARTICOLO 88.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I cortili, le aie, gli orti ecc. annessi alla casa rurale dovranno sempre essere provvisti di adatte pendenze o di adatta canalizzazione, affinché non si verifichino impaludamenti.

#### **ARTICOLO 89.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nel costruire abitazioni rurali contro rilievi montuosi o terrapieni gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente: potranno essere adibiti per abitazione diurna, quando tali locali

siano fuori terra per un terzo della loro altezza libera.

Qualora tutti o alcuni dei locali suaccennati debbano essere adibiti ad abitazione permanente la scarpata od il muro di sostegno dovrà distare m. 3 dal muro perimetrale del fabbricato, ed il pavimento di tali ambienti essere elevato di m. 0,20 sul piano esterno.

In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di filtrazione e i muri della casa dovranno essere difesi da convenienti zanelle.

ARTICOLO 90.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Il pavimento di tutti i locali terreni destinati ad abitazione dovrà essere protetto dall'umidità del suolo con ben aereati vespai, aventi le bocche di presa convenientemente protette da reti metalliche o da altri mezzi, atti ad impedire in essi l'accesso di animali, capaci di ostruire o comunque danneggiare i vespai medesimi.

ARTICOLO 91.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili e per il primo piano di posa dei pavimenti dovrà usarsi esclusivamente calcestruzzo di cemento e ghiaia naturale di fiume.

ARTICOLO 92.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

L'altezza delle stanze di abitazione non dovrà essere inferiore a metri 3 e la superficie degli ambienti, destinati ad abitazione permanente, a mq. 8.

La cubatura dei locali utilizzati come stanze da dormire per più persone, dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per ogni persona d'età superiore ad anni 10 e di almeno mc. 8 per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni.

ARTICOLO 93.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati internamente, e lo saranno pure le facciate esterne a meno che queste siano costruite in mattoni, in pietra od in altri materiali riconosciuti idonei, ben connessi e ben stuccati.

ARTICOLO 94.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le stanze di abitazione, situate immediatamente sotto il tetto, dovranno avere un controsoffitto o almeno lo scempiato.

Ogni focolare o camino dovrà avere un'apposita gola per il fumo, di conveniente sezione, prolungata, salvo casi eccezionali, al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo. Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche dovranno essere muniti di apposita cappa.

ARTICOLO 97.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere provvoluta di acquai e di latrina. Questa dovrà avere una finestra aprentesi all'aria libera e di superficie non inferiore a mq. 0,25. La latrina non dovrà avere diretta comunicazione né con le camere da letto né con la cucina.

ARTICOLO 98.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad evitare ogni esalazione ed i tubi di scarico saranno costruiti con materiali impermeabili, ben connessi nelle loro giunture, in modo da impedire qualsiasi filtrazione od esalazione. Le doccioni delle latrine dovranno altresì essere munite degli opportuni canali di sfiato provvoluti di reticella conforme all'art. 72.

ARTICOLO 99.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le latrine dovranno immettere in apposito pozzo nero costruito a regola d'arte, e munito di tubo di sfiato che si elevi al di sopra del tetto provvisto di reticella conforme all'articolo 72. Detto tubo di sfiato non è necessario, quando il pozzo nero sia distante dalla casa.

Le acque domestiche di rifiuto, quando non esista la fognatura che possa raccoglierle, potranno essere condotte, con tubi impermeabili e ben connessi, alla concimaia, o smaltite in superficie a conveniente distanza dall'abitato.

Ove esistano acqua adeguata e condizioni di pendenza e di qualità del terreno, ed ubicazione della falda freatica, favorevoli le acque di rifiuto domestiche potranno essere convogliate ad impianti depuratori dei tipi sopraindicati e l'effluente di codesti potrà essere smaltito ad opportuna distanza, sia mediante irrigazione superficiale, che mediante subirrigazione, secondo un sistema consentito dall'Autorità Sanitaria Comunale.

ARTICOLO 100.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni casa rurale dovrà essere provvista di acqua potabile.



Questa dovrà essere, secondo il giudizio dell'Ufficiale Sanitario, di buona qualità ed in quantità sufficiente al numero delle persone ed ai bisogni della casa.

Ove non sia possibile di approvvigionare la casa con buona acqua potabile di sorgente, o quando questa sia troppo lontana per essere utilizzata, si ricorrerà, secondo i casi, allo scavo di pozzi o alla costruzione di cisterne che dovranno corrispondere alle migliori condizioni di sicurezza igienica.

ARTICOLO 101.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nelle case rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i porcili e i pollai non dovranno avere diretta comunicazione con locali di abitazione, né prospettare sulla pubblica via, se non alla distanza di m. 10. Per le stalle sarà tollerata la distanza di m. 5.

E' proibito costruire i solai delle stalle, che formino un sol corpo con la casa di abitazione, con strutture in legname.

Qualora i locali, soprastanti alla stalla, dovessero essere adibiti per abitazione, anche diurna, fra il solaio e il pavimento di tali ambienti dovrà, essere interposto uno strato di smalto in cemento o altro materiale impermeabile.

ARTICOLO 102.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le stalle avranno un'altezza non minore di m. 3 dal pavimento al soffitto e dovranno essere ben ventilate ed illuminate. Al ricambio d'aria si provvederà anche con finestre sistema visitas.

Le stalle dovranno avere una cubatura di almeno mc. 22 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in depositi di conveniente ampiezza e costruiti secondo le prescrizioni del presente regolamento, verranno convenientemente allontanate dalla stanza, avviandole alla concimaia mediante tubi impermeabili, oppure smaltite in superficie a distanza non minore di m. 10 dai fabbricati.

ARTICOLO 103.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le pareti delle stalle dovranno essere intonacate con cemento o rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m. 2 dal pavimento.

Le mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile.

Sarà assolutamente vietato l'impiego di pagliericci domestici usati per fare lettiere.

ARTICOLO 104.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile lavatura. Ove sia possibile, saranno alimentati da acqua corrente od almeno sarà disposto che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento. Dovranno altresì essere costruiti ad angoli lisci ed arrotondati. Gli abbeveratoi non saranno mai alimentati dallo stesso rubinetto che fornisce l'acqua per le persone.

ARTICOLO 105.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le vasche per la lavatura del bucato debbono essere isolate dagli abbeveratoi, dei quali non devono raccogliere le acque che sopravanzano o di vuotatura.

ARTICOLO 106.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Ogni podere o casa rurale, ove si eserciti l'industria dell'ortaggio, dovrà essere provvisto di apposita vasca costruita in muratura, facilmente lavabile e disinfettabile e alimentata da acqua di buona qualità, che si possa frequentemente rinnovare per il lavaggio e rinfrescamento dell'ortaggio stesso.

Dovrà essere provvisto altresì di un'apposita stanza, ben aereata e pulita, per il deposito momentaneo, per la cernità e la sistemazione commerciale dei prodotti.

E' in ogni caso, proibito l'innaffiamento dell'ortaggio con acque luride e con materie fecali umane.

ARTICOLO 107.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le concimaie delle case coloniche dovranno corrispondere alle condizioni

dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1263 e a quelle prescritte dal Prefetto. Dovranno essere costruite possibilmente a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile e saranno tenute lontane non meno di ml. 10 dai predetti pozzi, acquedotti e serbatoi, dalla parte abitabile delle corrispondenti case coloniche e di qualunque altra abitazione, nonché dalle pubbliche vie.

**ARTICOLO 108.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Sarà permessa la costruzione di concimaie a distanza minore di quella fissata dal primo comma del precedente articolo, rispetto alle case coloniche e alle altre abitazioni, purché sia dimostrato trattarsi di un nuovo tipo di concimaia che per la sua costruzione e per la sicurezza del funzionamento, offra le maggiori garanzie dal punto di vista igienico.

Nel rilasciare la licenza l'Autorità Comunale, in seguito parere dell'Ufficiale Sanitario, determinerà, di volta in volta, e per ogni tipo di concimaia, la distanza minima dalla casa colonica o da qualsiasi altra abitazione.

**ARTICOLO 109.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I depositi di pozzo nero per uso agricolo e gli ammassi di letame fuori della concimaia, non saranno permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e purché siano collocati a non meno di m. 25 da qualsiasi abitazione e a non meno di m. 50 dai pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e pubbliche vie.

**ARTICOLO 110.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono operazioni o manipolazioni agricole, dalle quali può venire alterazione dell'aria delle abitazioni, quando questi locali formano corpo con esse, dovranno essere impermeabili.

**CAPITOLO 5°**

**Rapporti dei canali domestici con le fogne pubbliche.**

**ARTICOLO 111.**

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I condotti di scarico degli acquai, bagni lavabi, e in genere di tutte le acque di rifiuto, dovranno essere indipendenti, nel loro percorso, dai tubi di scarico delle latrine.

Tali condotti saranno formati con tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto



impermeabile e con giunture ermetiche, e dovranno immettere in appositi pozzetti interruttori a chiusura idraulica, muniti di tubo di aereazione del diametro interno non minore di cm 5, prolungato fin sopra al tetto dello stabile, e provvisto di reticella conforme all'articolo 72 del presente regolamento.

ARTICOLO 112.

(dal reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride e di rifiuto, delle abitazioni di cui all'articolo precedente, dovranno essere indipendenti in tutto il loro percorso, fino allo scarico nella fogna pubblica, dai tubi eduttori di liquidi provenienti dai pozzi neri a depurazione biologica o da altri sistemi di pozzi neri approvati dalla Autorità Comunale, dei quali sia permessa l'immissione nelle fogne pubbliche, a norma del presente regolamento e dovranno essere costruiti da tubi di materiale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta, sia dei liquidi che dei gas.

Anche i tubi eduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

ARTICOLO 113.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a m. 0,12.

La pendenza dei medesimi dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso, e non mai minore dell'1 per 100.

ARTICOLO 114.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I condotti di cui agli articoli precedenti, prima di essere ricoperti od in alcun modo nascosti, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità Comunale, la quale dovrà verificarne la perfetta impermeabilità ed efficacia e, dove lo creda necessario, fare i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.

ARTICOLO 115.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili od altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi, per ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico. In detti

canali di gronda, come nei tubi di scarico, é assolutamente vietato di immettere le acque luride.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere in numero sufficiente, di diametro conveniente per smaltire la pioggia e mai inferiore a cm. 7, applicati di preferenza, esternamente ai muri perimetrali, eccettuato che, per l'altezza prescritta di metri 3 dal suolo, nel qual tratto dovranno essere incassati nel muro.

In quest'ultimo tratto dovranno essere formati con tubi di ghisa o di altro materiale impermeabile.

Questi condotti non dovranno avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Tutte le giunzioni dei tubi di scarico dovranno risultare perfettamente impermeabili.

I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere, in perfetto stato, tanto i canali di gronda, quanto i tubi di scarico.

ARTICOLO 116.  
(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le acque piovane dei tetti, condotte in basso nei modi indicati dal precedente articolo 115, e quelle provenienti dalle corti e dai giardini, dovranno essere incanalate unitamente o separatamente alle acque reflue e convogliate nella fogna stradale.

La condotta sotterranea dovrà essere fatta con tubi di materiale impermeabile e con giunture ermetiche.

Nelle vie, ove manchi la fogna stradale, ma vi si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immesse in questi le sole acque piovane dei tetti e dei cortili e dovrà provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride in base a disposizioni che, caso per caso, verranno date dal competente Ufficio.

**CAPITOLO 6°**  
**Opere esteriori ai fabbricati.**

ARTICOLO 117.  
(già art. 22)

Le fronti di tutte le pareti delle case e degli edifici in genere facilmente visibili dalle vie e spazi pubblici, comprese tutte le loro parti accessorie, dovranno, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile e della tradizione cittadina per ciò che si riferisce tanto alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali ed alle tinte da impiegarsi nelle opere di decorazione e dovranno armonizzare colle masse e colle tinte degli stabili vicini.

ARTICOLO 118.  
(già art. 23)

Il Sindaco oltre quanto é prescritto nel Capitolo III Par. I del presente Regolamento, potrà imporre limitazioni maggiori in casi speciali, nei quali ragioni d'arte e di storia richiedono la conservazione del carattere o della visuale del luogo.

ARTICOLO 119.  
(già art. 24)

Gli aggetti sulla facciata di un edificio debbono essere contenuti entro i limiti seguenti:

a) fino all'altezza di metri 2,10 dal retro marciapiede tali da non sporgere più di metri 0.06 dal vivo dello zoccolo del fabbricato. Per altezze oltre i m. 2,10 l'aggetto massimo sarà determinato caso per caso;

b) i cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le docce, non potranno avere una sporgenza che superi m. 1,50, fatta eccezione per le gronde alla fiorentina. per le quali giudicherà la Commissione Edilizia;

c) i balconi o terrazzini non dovranno aggettare più di metri 1,20 dal vivo delle facciate e dovranno essere costruiti in modo da lasciare un'altezza non inferiore a m. 4,50 dal dietro del marciapiede. Le mensole di sostegno e le eventuali decorazioni dovranno essere collocate ad altezza non inferiore a m. 3,50. Non saranno permessi nelle strade larghe meno di metri 8;

d) lo zoccolo non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico. Potrà derogarsi a questa disposizione quando l'architettura dell'edificio da costruire sia riconosciuta tale da giustificare l'eccezione la quale sarà tuttavia subordinata a speciali condizioni da stabilirsi dal Sindaco caso per caso.

ARTICOLO 120.  
(già art. 25)

In ordine al R. Decreto Legge 20 marzo 1924 n. 442 é vietato apporre sui prospetti di edifici o in qualunque altro luogo esposto al pubblico stemmi ed emblemi araldici senza che al Comune siano stati prodotti i certificati della Consulta Araldica, a prova del legittimo possesso di essi.

E' pure vietato apporre all'esterno dei fabbricati qualsiasi iscrizione o indicazione di carattere permanente senza avere ottenuto la licenza dal Sindaco.

ARTICOLO 121.  
(già art. 26)

Gli edifici e muri di cinta di carattere permanente a confine col suolo pubblico o



di uso pubblico dovranno essere muniti di zoccolo di pietra o di altro materiale resistente ed impermeabile e di altezza non minore di centimetri 60.

Lo zoccolo formato con intonaco a pinocchio potrà essere consentito soltanto in zone periferiche e per abitazioni di carattere particolare o in cortili interni.

ARTICOLO 122.  
(già art. 27)

Tutte le parti ornamentali del prospetto dei fabbricati che abbiano un aggetto superiore a cm. 5 e che non siano costruite in pietra, dovranno avere l'ossatura in mattoni.

Nelle gronde dei tetti e cornicioni é proibito il rivestimento con stoeie ed incannati.

ARTICOLO 123.  
(dià art. 28)

Tutti i muri compresi quelli di cinta ed eccettuati quelli a faccia vista costruiti secondo le buone regole dell'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati e coloriti.

Le coloriture esterne dovranno eseguirsi con colori non suscettibili di produrre una disarmonia con l'ambiente.

Le fronti esterne di ciascun edificio, spetti questo ad uno o più proprietari, dovranno rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.

Nel caso di riparazione alla facciata di un fabbricato, la parte nuova dovrà armonizzare, anche nel colore, con quella non modificata o non restaurata.

Sono vietati gli intonachi a solo arriccio.

L'intonaco a pinocchio potrà essere consentito soltanto in zone periferiche e per abitazioni di carattere particolare o in cortili interni.

ARTICOLO 124.  
(già art. 29)

Tutte le porte sulla via, comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno.

Le persiane ed altri affissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m. 2,50 sopra il piano del marciapiede.

Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterno, i quali abbiano un'altezza maggiore di m. 1,25 debbono essere fermati almeno in tre punti.

Tutti gli affissi ed infissi visibili dalla pubblica via devono essere regolarmente verniciati, osservando le norme di cui al precedente articolo 123 per le coloriture esterne.

ARTICOLO 125.  
(già art. 30)

Non sono permesse luci e prese di aria di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

ARTICOLO 126.  
(già art. 31)

Per collocare tettoie pensili sulle facciate verso la strada occorre una licenza speciale. Tali tettoie dovranno essere costruite in modo da lasciare un'altezza libera non minore di metri 4 sul retro marciapiede, nella parte non in corrispondenza delle mensole. La loro sporgenza massima potrà essere di metri 2,50, ma non dovrà superare, salvo casi eccezionali, la larghezza del marciapiede.

Le mensole, i sostegni e gli accessori non potranno essere collocati ad un'altezza minore di m. 3 sul retro marciapiede.

Dette tettoie dovranno essere, salvo le eccezioni da consentirsi caso per caso, munite di apposito condotto per lo scarico delle acque piovane in tubi di discesa incassati nel muro secondo le norme generali. Quando le coperture siano a vetri, questi dovranno avere una rete metallica interna. Tutte le tettoie saranno collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altro di interesse pubblico.

La licenza sarà sempre precaria e il Sindaco stabilirà caso per caso, le modalità per la qualità e natura dei materiali in relazione all'architettura del fabbricato, per la forma e per ogni altro particolare.

ARTICOLO 127.  
(già art. 32)

Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite di canali di gronda e di tubi di scarico per condurre le acque pluviali, ai sensi del Regolamento locale d'Igiene.

I tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico dovranno essere incassati nel muro per l'ultimo tratto di metri tre dal livello stradale.

I tubi di scarico incassati potranno essere di gres, di cemento, di ghisa o di altro materiale riconosciuto idoneo e saranno posti in opera entro cassette di isolamento nella muratura.

Solo nei casi di restauro dei tubi verticali di scarico o delle docce è ammesso un tubo provvisorio di deviazione, applicato ad un'altezza non minore di metri quattro del suolo.

e che sporga tanto da far cadere l'acqua fuori del marciapiede.

Le acque pluviali dei tetti non dovranno scaricarsi sul suolo pubblico, ma dovranno essere raccolte opportunamente in fogne.

ARTICOLO 128.  
(già art. 33)

All'infuori dei condotti di scarico di cui all'articolo precedente, é proibito di collocare all'esterno dei muri di facciata condotti per acque di qualsiasi specie, nonché condotti per fumo, per gas e simili.

I fumaioli non dovranno in nessun caso essere elevati a distanza minore di un metro dall'allineamento stradale.

Quelli formati con tubo o con altre leggere strutture, dovranno essere bene assicurati ed, ove occorra, essere muniti di staffe e sostegni di ferro.

ARTICOLO 129.  
(già art. 34)

I camini industriali, oltre a corrispondere alle condizioni del Regolamento locale d'Igiene, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i maggiori diritti dei terzi.

Il vapore che si scarica dai motori o da apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas devono essere raccolti nel camino principale del fumo, ove sia possibile, ed altrimenti in appositi tubi che s'innalzano verticalmente almeno 3 metri oltre la massima altezza di tutte le costruzioni nel raggio di metri 10.

ARTICOLO 130.  
(già art. 35)

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed esercizi pubblici, dovranno essere predisposte per le relative mostre ed insegne, le quali non potranno collocarsi che nei vani o negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato.

In caso di modificazione alle facciate di fabbricati esistenti, questo dovranno essere messe in relazione alle norme del presente articolo e le mostre dovranno essere in armonia con la nuova decorazione della facciata ed avere gli aggetti di cui appresso. Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne anche per il cambiamento di Ditta.

Sono proibite le insegne e le mostre dipinte direttamente sui muri.



Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine ecc. non debbono oltrepassare, in via ordinaria cm. 5 dall'allineamento stradale.

La parte inferiore delle mostre e delle vetrine che appoggia sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo.

Le cornici superiori delle mostre e delle vetrine, poste almeno a m. 3 dal piano stradale, potranno aggettare centimetri 15 in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altre cose occupanti il suolo pubblico in forza di licenza comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale ed a loro spese, rischio e pericolo.

ARTICOLO 131.  
(già art. 36)

In caso di costruzione di nuovi fabbricati od aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazione di fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico da applicarsi alle porte.

Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con tavolette di porcellana, di forma, dimensioni e colori uguali a quelle adottate dal Comune e sarà a carico dei rispettivi proprietari.

E' riservato il diritto al Comune, senza corresponsione di indennità o compensi, di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità. I proprietari avranno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

In caso di demolizioni di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.

ARTICOLO 132.  
(già art. 37)

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quello che concerne il decoro, l'estetica e l'igiene. Il Sindaco potrà ordinare i lavori di riparazione, di ripristino o di ricoloritura che reputerà necessari.

## **CAPITOLO 7°**

### **Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio.**

#### **ARTICOLO 133. (già art. 39)**

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia delle scale, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, ed essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

#### **ARTICOLO 134. (già art. 40)**

Ogni fabbricato deve essere munito di facile accesso al tetto.

#### **ARTICOLO 135. (già art. 41)**

I condotti del fumo e dell'aria calda, i forni le fucine, e gli apparecchi di riscaldamento, i focolari in genere e simili, oltre a corrispondere alle prescrizioni del Regolamento d'Igiene, non dovranno avere contatto con legnami o con altri materiali combustibili, ma dovranno essere sufficientemente isolati dai medesimi.

#### **ARTICOLO 136. (già art. 42)**

Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali, da determinarsi caso per caso.

#### **ARTICOLO 137. (già art. 43)**

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi, nelle scuole, negli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi infiammabili e di combustibili potranno essere imposti dal Sindaco a seconda della loro importanza, impianti interni di spegnimento da esso riconosciuti idonei.

## **CAPITOLO 8°**

### **Disposizioni per i fabbricati esistenti**

#### **ARTICOLO 138. (già art. 44)**

In occasione di restauro o di modificazioni ai fabbricati esistenti, dovranno

essere osservate le disposizioni del presente Regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da questo volute.

Quando però, nella ricostruzione o nella riduzione di edifici già esistenti, risulti dal progetto il raggiungimento di notevoli miglioramenti, o si riscontri l'eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente Regolamento, il Sindaco potrà derogare ad alcune delle disposizioni del Regolamento stesso.

**ARTICOLO 139.**

(già art. 45)

Gli scalini, le entrate di cantine, i finestrini per sotterranei, le botole, i piuoli le altre opere consimili che occupino il suolo pubblico oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte inferiore, dovranno essere soppressi in occasione di restauri stradali o edilizi.

Potrà farsi eccezione quando il Sindaco ne riconosca conveniente la conservazione per ragioni d'arte o di storia.

**ARTICOLO 140.**

(già art. 46)

Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati e che non sarebbero permessi dalle disposizioni del presente Regolamento saranno tollerati finché si trovino in condizioni di perfetto funzionamento.

**ARTICOLO 141.**

(già art. 47)

Le vetrate e le persiane girevoli verso l'esterno ad un'altezza minore di m. 2,50 dal piano stradale o le porte a piano a terreno, che si aprissero sul suolo pubblico, non potranno essere né riparate né rifatte, restando obbligo nel proprietario di ridurle o ricostruirle con le norme del presente Regolamento, quando le loro condizioni siano contrarie alla sicurezza del pubblico ed al decoro edile.

**CAPITOLO 9°**

**Disposizioni speciali.**

**ARTICOLO 142.**

(già art. 48)

Gli edifici da adibirsi all'esercizio di industrie non potranno essere costruiti che in località autorizzate dal Sindaco.



Il Sindaco potrà vietare che sia destinato a stabilimento o a esercizio industriale qualsiasi edificio esistente in località che ritenesse non adatta.

Inoltre il Sindaco potrà vietare l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti nelle zone abitate del Comune, nonché disciplinare l'esercizio di essi, con norme da stabilirsi caso per caso, quando rechino incomodo o molestia.

#### ARTICOLO 143.

(già art. 49)

Salvo l'osservanza delle disposizioni delle Leggi 20 Giugno 1909 n° 364, 23 Giugno 1912 n° 688 ed 11 Giugno 1922 n° 778, e delle altre che potranno essere emanate in materia, per gli edifici dichiarati di importante interesse per l'arte e per la storia, anche se non esposti alla pubblica vista, l'obbligo di chiedere la licenza di cui all'art. 1 del Presente Regolamento é esteso anche ai lavori di manutenzione interna.

Detta licenza non sarà concessa se non intervenga, oltre al parere degli organi competenti, anche il consenso degli Uffici Goverantivi indicati nelle Leggi vigenti.

L'obbligo di cui sopra, é anche esteso ai lavori murari o di qualunque altro genere, che possano comunque alterare i luoghi dichiarati soggetti a protezione, a causa della loro bellezza naturale e panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Nei casi di nuova costruzione o ricostruzioni in vicinanza di fabbricati o di luoghi suddetti, il Sindaco, prescriverà, caso per caso, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dagli edifici monumentali, e non portino menomazione alle bellezze naturali ed alle visioni panoramiche locali.

Il Sindaco potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte o comunque discordanti col carattere ed il pregio dei monumenti, degli edifici e dei luoghi, la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

#### ARTICOLO 144.

(già art. 50)

Se, nel restaurare o modificare un edificio qualsiasi o nel fare scavi, si scoprisse qualche avanzo di pregio artistico o storico, oltreché osservare le prescrizioni di legge, si dovrà darne avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle norme vigenti o che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione delle cose scoperte.

ARTICOLO 145.  
(già art. 51)

Chi intende eseguire opere edilizie nei terreni in collina dovrà presentare la richiesta di licenza di cui all'art. 1 del presente Regolamento almeno tre mesi prima di cominciare i lavori, affinché il Sindaco possa determinare le norme necessarie per subordinare, caso per caso, a condizioni di estetica, di dimensioni e di distanza le nuove costruzioni ove queste interessino le caratteristiche naturali e le libere visuali della città e dei suoi dintorni.

ARTICOLO 146.  
(già art. 52)

La soppressione o la destinazione ad aree fabbricabili di parchi o giardini potrà dal Sindaco essere vietata o subordinata a speciali norme da stabilirsi caso per caso, salvi sempre i provvedimenti di competenza dell'Autorità Governativa, quando sia riconosciuto che per la loro bellezza artistica, ampiezza od ubicazione abbiano particolare importanza per l'estetica o per l'igiene.

ARTICOLO 147.  
(già art. 53)

Nelle vie o piazze di nuova costruzione il Sindaco, sul conforme parere della Commissione Edilizia, potrà determinare, caso per caso, speciali norme per armonizzare nel carattere, nelle dimensioni, nelle decorazioni e nelle tinteggiature i fabbricati prospicienti.

ARTICOLO 148.  
(già art. 54)

Gli spazi fra le nuove case, quando non siano destinati a passaggio pubblico o privato, saranno convenientemente sistemati, preferibilmente in giardino. I giardini dovranno essere chiusi da cancellate infisse su parapetti o muriccioli non più alti di un metro e 0,50, nella parte che prospetta lungo le vie e piazze pubbliche.

ARTICOLO 149.  
(dal Reg. di Polizia con delib. 8/5/1943)

I proprietari di terreni confinanti col pubblico suolo nella parte abitata della città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa al Sindaco anche in qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.

ARTICOLO 150.  
(già art. 55)

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade o piazze pubbliche comunali, il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi, nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno.

Quando il Sindaco decida di provvedere alla pavimentazione di detti marciapiedi, i proprietari frontisti saranno tenuti a concorrere per i due terzi nella spesa di prima pavimentazione. Il versamento dell'importo verrà fatto nella Cassa Comunale a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza del marciapiede superi i metri 2,50, l'obbligo del concorso del proprietario frontista è limitato a questa larghezza massima.

Nel caso di fabbricati appartenenti a più proprietari, la repartizione del contributo verrà fatta in proporzioni della cubatura misurata vuoto per pieno, dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario.

ARTICOLO 151.  
(già art. 56)

I chioschi collocati sul suolo pubblico dovranno avere le parti esterne in metallo verniciato, corrispondente alle esigenze di estetica e di decoro, ed essere costruiti secondo le prescrizioni che, caso per caso, verranno impartite dal Sindaco.

ARTICOLO 152.  
(già art. 57)

Per le case, gli edifici industriali, i muri le opere idrauliche ecc. nelle frazioni comunali suburbane, il Sindaco può permettere, volta per volta, quelle eccezioni al presente Regolamento che fossero rese necessarie dalle condizioni speciali di ubicazione.

**CAPITOLO 10°**

**Aperture di strade private.**

(Delib. 4-12-1941 n° 2341, allegato 41)

ARTICOLO 153.  
(già art. 58)

Quando uno o più proprietari intendano di aprire una strada privata o anche solo d'iniziarne la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire alla stipulazione a loro spese, di un atto notarile da trascrivere,



dal quale resulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi fissati dal presente Regolamento e di provvedere anche agli scarichi a norma dei Regolamenti municipali, nonché di provvedere all'impianto di approvvigionamento di acqua potabile.

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi, il promotore della strada privata deve depositare una cauzione di cui una quota parte (quota C) a garanzia della regolare costruzione della strada nei termini fissati e che verrà restituita dopo il collaudo, e l'altra (quota M) a garanzia della regolamentare manutenzione di tutte le opere e servizi stradali, nonché per i servizi di illuminazione e nettezza della strada medesima.

I depositi cauzionali saranno fruttiferi a favore dei concessionari.

In particolare gli interessi sulla quota parte del deposito che dovrà garantire l'esecuzione della manutenzione, saranno liberamente pagabili ogni anno al concessionario, previo accertamento della osservanza dei patti contrattuali.

La garanzia potrà essere sostituita da un'ipoteca sui beni immobili (escluso il suolo stradale) purché riconosciuta idonea.

ARTICOLO 154.  
(già art. 59)

Le strade costruite nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento o anche nella zona immediatamente adiacente, dovranno essere in piena conformità e in correlazione organica con detti piani; dovranno avere una larghezza non minore di ml. 14, riducibili sino a ml. 10 per strade fiancheggiate da zone a giardino che garantiscano una regolare distanza di almeno 14 metri fra le fronti dei fabbricati e di ml. 10 per le strade nelle zone collinari.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno, soggette alle disposizioni vigenti precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

Anche per le strade private già esistenti di larghezza inferiore alla minima suaccennata (metri 14) e le ricostruzioni o nuove costruzioni dovranno eseguirsi a distanza non inferiore a metri 7 dalla mezzzeria delle strade stesse e la zona di arretramento così risultante rispetto alla linea di delimitazione di dette strade dovrà per metri 5 dalla mezzzeria essere abbandonata a sede stradale e per gli altri due metri in contiguità ai fabbricati, essere mantenuta a giardino e comunque libera da costruzioni limitata verso la sede stradale da decorosa cancellata.

Nel caso di strade in regione collinare di larghezza inferiore alla minima suindicata di ml. 10, le ricostruzioni o nuove costruzioni dovranno eseguirsi a distanza non

inferiore a m. 5 dalla mezzeria.

La presente disposizione deve essere estesa alle strade comunali che si trovino nelle medesime condizioni.

ARTICOLO 155.  
(già art. 60)

Oltre le condizioni generali dei precedenti articoli, la concessione di strade private sarà sempre subordinata alle seguenti condizioni speciali:

1°) La concessione verrà rilasciata salvi e riservati i diritti dei terzi.

2°) L'area destinata a sede stradale verrà soggetta a vincolo "non aedificandi".

3°) Nessun genere di lavoro stradale potrà essere iniziato e non sarà rilasciata alcuna licenza di costruzione di fabbricati allo attuale proprietario se non dopo che questi o suoi aventi causa abbia eseguita la recinzione della proprietà stessa lungo il fronte che essa ha sulle pubbliche vie ed abbia ottenuto dal Comune gli allineamenti che la Repartizione Urbanistica, Lavori e Servizi Pubblici, dietro richiesta, assegnerà sul posto a mezzo di pietrini da provvedersi a cura dello stesso richiedente la licenza e la cui apposizione risulterà da apposito verbale.

In corrispondenza degli imbocchi che le strade in progetto avranno sulle pubbliche vie, tale recinzione dovrà essere costituita da un muro munito di cancello.

Le recinzioni dovranno essere mantenute in perfetto stato e non potranno essere sopresse fino a che non sia stata autorizzata l'apertura della strada.

Dette recinzioni dovranno avere decoroso aspetto e per esse dovrà chiedersi regolare licenza accompagnando la domanda con disegni redatti in conformità degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento Edilizio.

4°) La costruzione delle strade procederà secondo i tipi normali delle strade del Comune di Firenze, impiegando materiali della qualità, dimensioni e strutture ordinariamente adottati dal Comune stesso per tali costruzioni ed attenendosi a tutte le norme e condizioni contenute nel capitolato generale ed elenco prezzi in vigore all'epoca della richiesta di concessione, nonché a tutte quelle prescrizioni che all'atto della esecuzione dei lavori venissero impartite dalla Repartizione Urbanistica, Lavori e Servizi Pubblici del Comune la quale avrà facoltà di vigilare i lavori e di dare quelle disposizioni che a sua volta riterrà del caso.

5°) Le fogne stradali saranno a sezione ovoidale con l'asse maggiore di metri 1,05 e l'asse minore di metri 0,70; saranno costruite in calcestruzzo di cemento, formato con: kg. 300 di cemento, metri cubi 0,800 di ghiaio e mc. 0,500 di sabbia dello spessore di cm. 15, con le pareti interne intonacate con malta di cemento dello spessore di cm. 1 ed il tutto



secondo le norme stabilite dal capitolato sopra citato.

6°) I condotti di scarico delle acque stradali saranno fatti con tubi di gres o terra dell'Impruneta verniciati internamente, del diametro interno di cm. 15 posati sopra uno strato di smalto di almeno cm. 10 e ben rinfiacati pure a smalto.

7°) Ogni caditoia stradale cui fanno capo i condotti sarà provvista di un pozzetto ad intercettazione idraulica del tipo adottato dal Comune di Firenze.

8°) Per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione elettrica, il concessionario dovrà attenersi alle modalità esecutive che verranno dettate dal competente organo del Comune, caso per caso.

9°) Tutte le strade in oggetto dovranno essere ultimate completamente entro il periodo fissato dalla deliberazione di approvazione.

#### ARTICOLO 156.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

I progetti per la costruzione della fognatura delle vie private e consorziali dovranno essere approvati dall'Autorità Comunale, previa presentazione di disegni particolareggiati con l'indicazione dei materiali da impiegarsi e con speciale dimostrazione dei riferimenti con la fognatura delle strade pubbliche e quartieri limitrofi.

#### ARTICOLO 157.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Le fogne di nuova costruzione dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte ed avere:

- 1) sezione ovoidale, circolare o mista, secondo le speciali condizioni di luogo e di portata;
- 2) pareti e fondo impermeabili e lisci;
- 3) pendenza sufficiente per la facile e pronta eliminazione dei liquidi che ricevono.

#### ARTICOLO 158.

(dal Reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

Nei riadattamenti di fogne esistenti, ove non sia possibile soddisfare a tutte le condizioni precedenti, si procurerà di fare concavo il fondo di raccordarlo coi piedritti e di ridurre a perfetta impermeabilità le pareti e il fondo stesso.



ARTICOLO 159.  
(dal reg. d'Ig. con delib. 8/5/1943)

L'immissione dei tubi privati nelle pubbliche fogne, non potrà esser fatta ~~senza~~ permesso dell'Autorità Comunale, con le condizioni che questa stabilirà caso per caso.

ARTICOLO 160.  
(già art. 61)

a) Il Comune ha la facoltà d'impiantare le condutture stradali dell'acqua potabile con le diramazioni ed opere accessorie nella via privata; tali condutture ed impianti saranno di completa ed esclusiva proprietà del Comune di Firenze e rimarranno in sua completa disponibilità.

b) La spesa reattiva all'impianto medesimo farà carico ai concessionari in base alle norme che verranno stabilite di volta in volta dal Comune.

c) Impiantando le condutture dell'acqua potabile, il Comune non assume alcun impegno in merito a qualsiasi eventuale passaggio o meno, delle strade private canalizzate, nell'elenco delle strade comunali e circa la possibilità di alimentare con l'acqua potabile i fabbricati in relazione alla loro quota altimetrica.

d) Il Comune ha la facoltà di eseguire tutti i lavori necessari per eventuali modifiche e per l'ordinaria manutenzione delle condutture stradali dell'acqua potabile, nonché di effettuare le diramazioni stradali occorrenti per le concessioni agli stabili esistenti ed a quelli di nuova costruzione.

e) Dette diramazioni agli stabili verranno effettuate dal Comune secondo le prescrizioni e la tariffa previste dai regolamenti comunali, comprese quelle per la distribuzione dell'acqua ai privati e la concessione dell'acqua potabile nelle strade di cui sopra, aperte per iniziativa privata, rimarranno subordinate ai regolamenti stessi, compreso l'assoluto divieto ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ai privati e inquilini di stabili e quartieri attigui.

f) Il Comune ha la piena facoltà di staccare ed eventualmente rimuovere le attuali condutture private già esistenti nelle strade che vengono canalizzate qualora impediscano l'esecuzione dei lavori da parte dei Comuni ed i proprietari non provvedano allo spostamento dei propri impianti. In tal caso le condutture rimosse rimarranno in piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 161.  
(già art. 62)

Appena ultimati i lavori e gli impianti stradali compreso l'impianto dell'illumina-

zione e dell'acqua potabile, il proprietario del fondo servito dalla strada, se unico, o in caso diverso, il legale rappresentante dei proprietari, dovranno avanzare al Comune domanda di verifica di ultimazione dei lavori compresa l'illuminazione stradale.

ARTICOLO 162.  
(già art. 63)

Constatato il termine dei lavori ed eseguitone il regolare collaudo, sarà con deliberazione podestarile, autorizzata l'apertura della strada ed assegnata la denominazione della strada stessa, e verrà restituita al concessionario la quota di cauzione relativa restandogli solo l'onere della manutenzione, illuminazione, nettezza e servizio di approvvigionamento di acqua potabile, (qualora a detto servizio provvedano direttamente gli interessati senza valersi dell'acquedotto comunale).

La strada dovrà a cura e spese dei concessionari, essere dotata di targhe portanti il nome che alla strada stessa verrà assegnato dal Comune. Sotto ciascuna delle targhe suddette sarà apposta altra targa, sempre a cura e spese del concessionario, portante la iscrizione "STRADA PRIVATA".

Tali targhe saranno nel numero, forma e dimensioni, che il Comune si riserva di prescrivere, caso per caso, a suo tempo e cioè prima di concedere l'apertura al transito delle strade stesse.

ARTICOLO 163.  
(già art. 64)

Qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, venga a mancare la regolare manutenzione ed illuminazione della strada nonché il servizio dell'acqua potabile, nel caso d'impianti effettuati da privati ed il concessionario non provveda entro quindici giorni dalla data di regolare diffida, il Comune vi provvederà d'ufficio incamerando la quota relativa del deposito cauzionale.

ARTICOLO 164.  
(già art. 64)

Qualora il Comune deliberasse l'iscrizione della strada privata tra quelle comunali, il concessionario dovrà cedere al Comune il suolo e tutte le opere stradali e corrispondente un concorso da stabilire in corrispettivo dell'onere che il Comune verrà ad assumere per il mantenimento, la nettezza ed illuminazione della strada e la manutenzione dell'impianto dell'acqua potabile, oltre l'incameramento della quota (M) rappresentante il deposito cauzionale cui all'art. 153.

Nel caso che la cauzione sia stata costituita mediante ipoteca, il Comune nel

provvedere alla iscrizione delle strade suddette, nell'elenco di quelle comunali, avrà il diritto di agire sui beni ipotecati per ottenere il pagamento della somma garantita, riservato sempre al Comune stesso il richiedere ulteriori compensi.

Il deposito cauzionale verrà restituito nel caso che i proprietari frontisti si costituiscano in regolare consorzio a norma di legge per la manutenzione della strada.

## **CAPITOLO XI**

### **Disposizioni speciali per vecchi fabbricati**

#### **ARTICOLO 165.**

(dal reg. d'lg. con delib. 8/5/1943)

Nei casi di ricostruzione di vecchi fabbricati potrà essere concesso dall'Autorità Comunale previo parere favorevole della Commissione Edilizia, di derogare parzialmente alle prescrizioni del presente regolamento, quando resulti accertato che l'applicazione integrale delle medesime possa impedire o rendere eccessivamente difficile la convenienza economica della ricostruzione.

#### **ARTICOLO 166.**

(dal Reg. d'lg. con delib 8/5/1943)

Nei lavori di riduzione o di riattamento dei vecchi fabbricati quando si riconosca la impossibilità di attenersi completamente alle disposizioni del presente Regolamento, l'Autorità comunale, sempre con parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà concedere, caso per caso, di derogare alle disposizioni suddette, purché si ottenga un'apprezzabile miglioramento nelle condizioni igieniche dei fabbricati stessi.

#### **ARTICOLO 167.**

(dal reg. d'ig. con delib. 8/5/1943)

Per vecchi fabbricati s'intenderà sempre quelli costruiti anteriormente al 1° luglio 1911 e non potrà mai essere concessa deroga alcuna alle prescrizioni del presente Regolamento per fabbricati che, costruiti posteriormente a tale epoca, si volessero comunque ricostruire, ridurre o riadattare.

## **CAPITOLO XII.**

### **Disposizioni generali e penali.**

#### **ARTICOLO 168.**

(già art. 66)

Oltre che ai casi previsti dal regolamento locale d'igiene, sarà in facoltà del



Sindaco di far eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti, ogni qualvolta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 169.

(già art. 67)

I funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente Regolamento.

ARTICOLO 170.

(già art. 68)

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti a termine di legge.

Le contravvenzioni non potranno essere conciliate, se prima il contravventore non abbia dimostrato di essersi uniformato alle dette disposizioni

Il Sindaco potrà intimare, con ordinanza motivata, la demolizione delle opere eseguite in contravvenzione a questo Regolamento.

ARTICOLO 171.

(già art. 69)

Il presente Regolamento sarà applicabile a tutto il territorio del Comune di Firenze ed avrà vigore nel trentesimo giorno dopo eseguita la pubblicazione all'albo pretorio, a forma di legge.

Le costruzioni che, all'attuazione del presente Regolamento, siano state iniziate in seguito a permessi ottenuti in ordine a regolamenti vigenti, potranno essere ultimate in conformità dei permessi stessi.

ARTICOLO 172.

(già art. 69)

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale nell'adunanza 24 marzo 1925 e modificato con deliberazione del Sindaco in data 13 febbraio 1928 ed ogni altra disposizione che riguarda la stessa materia e sia incompatibile con quella del presente Regolamento.

## INDICE DELLE MATERIE

CAPITOLO	I	Richiesta e rilascio di licenza per opere edilizie - Commissione Edilizia	pag. 5
CAPITOLO	II	Norme per l'esecuzione dei lavori - Opere provvisionali	" 10
CAPITOLO	III	Abitato urbano	
		PARAGRAFO I - Norme per la fabbricazione delle abitazioni nei loro rapporti con la via e con le abitazioni vicine	" 16
		PARAGRAFO II - Condizioni cui devono corrispondere le abitazioni di nuova costruzione	" 17
		PARAGRAFO III - Raccolta e rimozione delle materie di rifiuto	" 26
		PARAGRAFO IV - Camini e fumaioli	" 31
CAPITOLO	IV	Abitato rurale	" 33
CAPITOLO	V	Rapporti dei canali domestici con le fogne pubbliche	" 38
CAPITOLO	VI	Opere esteriori ai fabbricati	" 40
CAPITOLO	VII	Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio	" 46
CAPITOLO	VIII	Disposizione per i fabbricati esistenti	" 46
CAPITOLO	IX	Disposizioni speciali	" 47
CAPITOLO	X	Apertura di strade private	" 50
CAPITOLO	XI	Disposizioni speciali per i vecchi fabbricati	" 56
CAPITOLO	XII	Disposizioni generali e penali	" 56